

Codice A1103A

D.D. 9 marzo 2026, n. 168

Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 70PAR2021).



ATTO DD 168/A1103A/2026

DEL 09/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 70PAR2021)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 3510/2022 della AREA PROTETTA DEL TICINO LAGO MAGGIORE, a carico del sig. *omissis*, *comissis* nei confronti dei quali con processo verbale 392/4 del 29/05/2021 elevato da Agenti per i fatti nel comune di BORGOTICINO, è stato accertato la violazione all'art. 8.3.N della L.r. 19/2009.

Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al processo verbale n. 392/4 del 29/05/2021 si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 65 del 05/02/2026 di pagamento di Euro 400,00, somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 10,61 Euro, somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 65 del 05/02/2026, sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali dd 1367/2025 (accertamento n. 584/2026) per le sanzioni e dd 1369/2025 (accertamento n. 578/2026) per le spese di notifica sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 anno 2026 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2026, accertamento n. 584/2026 e Cap. 39580/2026, accertamento n.578/2026, rispettivamente per la sanzione e spese di notifica;

Considerato che è giunta istanza di annullamento per la citata ordinanza di ingiunzione da parte del trasgressore in data 20/02/2026, in quanto per errore materiale lo stesso accertatore non aveva rilevato il pagamento della misura ridotta ed aveva inviato il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 (radicando erroneamente la competenza a sanzionare di Regione Piemonte);

Preso atto dell'avvenuta estinzione del rapporto sanzionatorio come conseguenza del pagamento della consiliazione ex art. 16 della legge 689/1981;

Ritenuto di annullare il rinvio operato con le determinazioni dirigenziali n. 1367/2025 (all'accertamento di massima n. 584/2026) per le sanzioni e n. 1369/2025 (all'accertamento di massima n. 578/2026) per le spese di notifica sul Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (Capitolo 31285/2026 e 39580/2026, rispettivamente per la sanzione e spese di notifica);

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

1. ANNULLARE la determina ordinanza di ingiunzione n. 65 del 05/02/2026 procedendo alla regolarizzazione contabile in sede di controllo di gestione interno;
2. DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del provvedimento al trasgressore e all'accertatore (a solo titolo informativo).

Torino, lì

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti